

REGOLAMENTO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA E STRAORDINARIA

Approvato dall'Assemblea dei soci
del 19.05.2007 e del 16.05.2009

INDICE

- CAPO I – DISPOSIZIONE PRELIMINARE
 - Art. 1 Ambito di applicazione
- CAPO II – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA
 - Art. 2 Contenuto dell'avviso di convocazione
 - Art. 3 Luogo e tempo dell'adunanza
 - Art. 4 Pubblicità dell'avviso di convocazione
- CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA
 - Art. 5 Deleghe di voto
- CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA
 - Art. 6 Legittimazione all'intervento in assemblea
 - Art. 7 Verifica degli intervenuti
 - Art. 8 Presidente dell'assemblea
 - Art. 9 Verifica del quorum costitutivo
 - Art. 10 Apertura dei lavori
- CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE
 - Art. 11 Illustrazione delle materie da trattare
 - Art. 12 Discussione
- CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI
 - Art. 13 Operazioni preliminari
 - Art. 14 Organizzazione della votazione
 - Art. 15 Diritto di candidarsi
 - Art. 16 Commissione elettorale
 - Art. 17 Presentazione delle candidature
 - Art. 18 Pubblicazione dei nominativi dei candidati
 - Art. 19 Requisiti per candidarsi come amministratore
 - Art. 20 Modalità di votazione
- CAPO VII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI
 - Art. 21 Scrutinio
 - Art. 22 Proclamazione
- CAPO VIII - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI
 - Art. 23 Chiusura dei lavori
 - Art. 24 Pubblicità dei lavori
- CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI
 - Art. 25 Modificazioni del regolamento
 - Art. 26 Pubblicità del regolamento

ALLEGATO A

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali

CAPO I – DISPOSIZIONE PRELIMINARE

Art. 1 Ambito di applicazione

Il presente regolamento disciplina i lavori dell'Assemblea ordinaria e straordinaria dei soci e l'elezione delle cariche sociali della Banca di Credito Cooperativo della Costa Etrusca p.a.

CAPO II – CONVOCAZIONE E ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA

Art. 2 Contenuto dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione deve indicare chiaramente le materie da trattare. Se si intende modificare un articolato, l'avviso deve indicare le disposizioni di cui si propone la modifica. All'avviso di convocazione può essere allegata un'informativa, ritenuta utile del Consiglio di amministrazione, per l'illustrazione dei punti all'ordine del giorno.

Presso le sedi e succursali della Banca deve essere depositata una copia dei documenti il cui deposito presso la sede sociale è obbligatorio; di questo deposito si deve fare menzione nell'avviso di convocazione.

Art. 3 Luogo e tempo dell'adunanza

L'Assemblea dei soci è convocata nella sede della Banca o in altro luogo indicato nell'avviso di convocazione, scelto preferibilmente all'interno delle Province ove può operare la Banca, idoneo a contenere i soci che, secondo una ragionevole previsione degli amministratori, parteciperanno ai lavori assembleari.

In considerazione delle materie da trattare, l'ora di convocazione deve essere fissata in modo da facilitare la partecipazione e assicurare un'adeguata discussione da parte dei soci.

Art. 4 Pubblicità dell'avviso di convocazione

L'avviso di convocazione e i suoi allegati sono pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (art. 24 dello Statuto) , almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea.

In alternativa alla pubblicazione sulla G.U. il Consiglio d'amministrazione può disporre l'invio ai soci dell'avviso di convocazione e dei suoi allegati almeno quindici giorni prima della data fissata per l'assemblea via posta ordinaria o elettronica, o via telefax, con mezzi che ne garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, o mediante consegna diretta a ciascun socio avente diritto di intervento in assemblea, all'indirizzo risultante dal libro dei soci.

L'avviso di convocazione è inoltre affisso in modo visibile nella sede sociale e nelle succursali della Banca.

CAPO III – RAPPRESENTANZA NELL'ASSEMBLEA

Art. 5 Deleghe di voto

In conformità all'art. 25 dello Statuto il socio può farsi rappresentare da altro socio persona fisica che non sia amministratore, sindaco o dipendente della Società, mediante delega scritta, contenente il nome del rappresentante e nella quale la firma del delegante sia autenticata dal presidente della Società o da un notaio.

Il modulo di delega deve ricordare che non è consentito rilasciare deleghe senza il nome del delegato, né autenticare firme di deleganti che non indichino contestualmente il nome del delegato.

La firma dei deleganti potrà altresì essere autenticata dai consiglieri o dipendenti della società a ciò espressamente autorizzati dal Consiglio di amministrazione.

Ogni socio non può ricevere più di tre deleghe.

La delega deve essere depositata nelle ore di ufficio della Banca della Costa Etrusca entro e non oltre il giorno precedente la data fissata per l'adunanza dell'assemblea.

CAPO IV – COSTITUZIONE DELL'ASSEMBLEA

Art. 6 Legittimazione all'intervento in assemblea

Possono intervenire e hanno diritto di voto coloro che, il giorno dell'adunanza assembleare, risultano iscritti da almeno novanta giorni nel libro dei soci.

Possono altresì intervenire i sindaci, un rappresentante della Federazione Nazionale (Federkasse) e un rappresentante della Federazione locale cui la Banca aderisce.

Possono infine intervenire, altri soggetti, la presenza dei quali è ritenuta utile o dal Consiglio di amministrazione, in relazione agli argomenti da trattare, o dal presidente dell'assemblea per lo svolgimento dei lavori.

I soggetti indicati in questo comma possono partecipare alla discussione assembleare, solo se espressamente autorizzati dal presidente dell'assemblea e senza diritto di voto

Art. 7 Verifica degli intervenuti

La verifica della legittimazione all'intervento in assemblea ha inizio, nel luogo di svolgimento dell'adunanza, almeno un'ora prima dell'orario fissato per l'inizio dell'assemblea, salvo diverso termine stabilito nell'avviso di convocazione.

L'incaricato, verificata la legittimazione all'intervento, consegna in via definitiva al socio un numero di schede pari ai voti esercitabili da costui; le schede di voto sono di colore diverso a seconda che il relativo voto possa essere espresso in nome proprio o per delega. Agli intervenuti senza diritto di voto è rilasciato un cartellino di riconoscimento.

Gli incaricati devono annotare in un apposito registro, tenuto anche su supporto informatico, l'orario di ingresso di ciascun socio e il numero di schede consegnategli; il socio appone poi la propria firma nel registro, in corrispondenza del proprio nome.

In caso di contestazione sulla legittimazione all'intervento o sul numero di voti esercitabili decide il presidente dell'assemblea.

Apparecchi fotografici o video o similari, nonché strumenti di registrazione e apparecchi di telefonia mobile non possono essere utilizzati nel luogo dell'adunanza, salva espressa autorizzazione del presidente dell'assemblea.

Art. 8 Presidente dell'assemblea

Nell'ora indicata nell'avviso di convocazione assume la presidenza dell'assemblea il presidente del Consiglio d'amministrazione e, in caso di assenza e impedimento, da chi lo sostituisce, così come prevedono gli artt. 26 e 40 dello Statuto.

Il presidente, nel dirigere i lavori assembleari, deve garantire il diritto di informazione del socio e deve facilitare un confronto costruttivo di opinioni.

Nel corso dell'adunanza il presidente può sospendere i lavori assembleari per un periodo, motivando la relativa decisione.

Il presidente, previo avvertimento, ha il potere di far allontanare dalla adunanza, anche per una sola fase dei lavori assembleari, chiunque ne ostacoli il regolare svolgimento.

Il presidente può adottare qualsiasi altro provvedimento ritenuto opportuno per garantire il corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti degli intervenuti.

Art. 9 Verifica del quorum costitutivo

Il presidente dell'assemblea, appena assunte le proprie funzioni, verifica il raggiungimento del quorum costitutivo, ove richiesto.

Se questo quorum è raggiunto il presidente dichiara l'assemblea validamente costituita. Se si raggiunge il quorum costitutivo dopo almeno due ore da quella indicata nell'avviso di convocazione dà mandato agli amministratori affinché riconvochino nuovamente l'assemblea entro trenta giorni, non già previsto nello stesso avviso di convocazione.

L'assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita in prima convocazione con l'intervento in proprio e per rappresentanza di almeno un terzo dei soci aventi diritto al voto e in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci intervenuti, se ordinaria, e con l'intervento di almeno un quinto dei soci, se straordinaria.

Una volta raggiunto il quorum costitutivo, è irrilevante per la prosecuzione dei lavori l'eventuale diminuzione al di sotto di tale quorum.

Il socio che esce dal luogo dell'adunanza si considera comunque presente, a meno che costui abbia espressamente richiesto agli incaricati di registrare la propria uscita dall'assemblea; in tal caso gli incaricati registrano anche il relativo orario di uscita. Il socio, una volta fatta registrare la propria uscita, può richiedere di essere riammesso ai lavori assembleari con una nuova registrazione del proprio ingresso.

Art. 10 Apertura dei lavori

Il presidente, accertata la regolare costituzione dell'assemblea, dichiara aperti i lavori, rendendo noto il numero dei soci presenti con diritto di voto e dando notizia dell'intervento in assemblea di soggetti diversi dai soci.

L'assemblea, su proposta del suo presidente, elegge, mediante votazione per alzata di mano, il segretario, se diverso dal notaio presente, e un numero di scrutatori considerato congruo rispetto al numero dei soci presenti.

Il segretario e il notaio possono farsi assistere da persone di loro fiducia e avvalersi di apparecchi di registrazione al solo fine di facilitare la predisposizione del verbale assembleare.

Una volta stabilite le modalità di votazione e di scrutinio e prima dell'apertura della discussione sulle materie elencate nell'ordine del giorno, il presidente può decidere che la loro trattazione avvenga sia secondo un ordine diverso da quello risultante dall'avviso di convocazione, sia accorpandole in gruppi omogenei. Il presidente può altresì disporre che si voti sulle singole proposte di deliberazione al termine della discussione su ciascuna materia corrispondente oppure al termine della discussione di tutte o alcune delle materie indicate nell'avviso di convocazione.

CAPO V - DISCUSSIONE ASSEMBLEARE

Art. 11 Illustrazione delle materie da trattare

Il presidente dell'assemblea, o le persone designate dal Consiglio di amministrazione illustrano le materie elencate nell'ordine del giorno e le proposte sottoposte all'approvazione dell'assemblea.

Art. 12 Discussione

Il presidente dell'assemblea regola la discussione, dando la parola a chi è legittimato a chiederla. Ogni socio può intervenire di norma una sola volta su ciascun argomento o gruppi di argomenti posti in discussione, facendo osservazioni, chiedendo informazioni e formulando proposte. La richiesta di intervento, presentata secondo le modalità eventualmente fissate dal presidente, può essere avanzata fino a quando il presidente non dichiara chiusa la relativa discussione.

Il presidente, tenuto conto delle materie elencate nell'ordine del giorno, nonché del numero dei richiedenti la parola, determina la durata degli interventi, al fine di garantire che l'assemblea possa concludere i propri lavori in un'unica riunione. Prima della scadenza del termine stabilito, il presidente invita l'oratore a concludere e, scaduto il termine o in caso di intervento abusivo o non autorizzato, può togliergli la parola.

Al termine degli eventuali chiarimenti richiesti al presidente ed esaurita la trattazione di tutte le materie indicate nell'ordine del giorno, il presidente dichiara chiusa la discussione.

CAPO VI - VOTAZIONI ASSEMBLEARI

Art. 13 Operazioni preliminari

Il presidente, prima di dare inizio alle votazioni, riammette i soci eventualmente esclusi ai sensi del quarto comma dell'art. 8.

Art. 14 Organizzazione della votazione

Il presidente soprintende alle votazioni, predisponendo un'adeguata organizzazione.

Il presidente mette in votazione prima le proposte di deliberazione presentate dal Consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, le altre. Se si devono approvare una o più norme statutarie o regolamentari, si votano in blocco, salvo che uno o più soci propongano un testo alternativo di una o più di queste norme. Per le norme con testi alternativi il presidente mette in votazione prima il testo proposto dal Consiglio di amministrazione e poi, eventualmente, gli altri testi. Se sono state approvate norme con un testo diverso da quello proposto dal Consiglio di amministrazione, il presidente pone in votazione l'intero articolato dopo averne verificata la coerenza interna.

Le proposte di deliberazione sono votate in modo palese, con controprova.

Il socio dissenziente o astenuto deve comunicare la propria identità al segretario durante o subito dopo la votazione.

Una volta votate tutte le proposte di deliberazione, il presidente dichiara chiuse le votazioni.

Art. 15 Diritto di candidarsi

Ogni socio ha il diritto di candidarsi alla carica di amministratore o di sindaco, avendo i relativi requisiti.

Entro la fine di febbraio dell'anno in cui l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali, la Banca affigge in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle sue succursali e sedi distaccate un avviso contenente la modalità di esercizio del diritto di candidarsi.

Art. 16 Commissione elettorale

Al fine di garantire l'ordinato svolgimento delle operazioni elettorali il Consiglio di amministrazione può nominare, nel termine di cui al secondo comma dell'art. 15, una commissione elettorale composta da tre persone diverse dai consiglieri, scelte anche tra il personale della Banca. La commissione elettorale è chiamata ad assicurare la corretta applicazione delle norme legali, statutarie e regolamentari concernenti l'elezione delle cariche sociali. I membri della commissione elettorale non possono candidarsi né sostenere alcuna candidatura.

Art. 17 Presentazione delle candidature

Qualsiasi candidatura, presentata mediante appositi moduli predisposti dalla Banca e trasmessa personalmente o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, deve pervenire presso la sede sociale entro il quinto giorno lavorativo bancario anteriore a quello fissato per la prima convocazione dell'assemblea chiamata ad eleggere le cariche sociali.

Il modulo, di presentazione della candidatura, al quale sono allegati i documenti ivi indicati, deve essere sottoscritto con firma autenticata dai soggetti elencati nell'art. 5 e deve contenere tra l'altro le seguenti dichiarazioni del candidato:

- a) l'attestazione di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, nonché di possedere tutti i requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per la carica per cui si candida;
- b) l'accettazione preventiva dell'incarico, in caso di elezione;
- c) l'impegno, in caso di elezione, ad adempiere i doveri legati alla carica per cui si candida con la diligenza e la professionalità richieste, nella consapevolezza delle correlate responsabilità;
- d) l'impegno per i candidati amministratori, in caso di elezione, ad adempiere l'obbligo di formazione permanente di cui al secondo comma dell'art. 19;
- e) la comunicazione, per i candidati amministratori e sindaci, dei loro incarichi di amministrazione e di controllo in altre società;
- f) l'eventuale indicazione di appartenere ad una determinata lista di candidati.

Il Consiglio di amministrazione, o la Commissione elettorale se nominata, accerta la regolarità formale delle candidature presentate.

I cognomi e i nomi dei candidati sono stampati in una o più schede elettorali, con l'eventuale indicazione nel caso di più liste di candidati, di quelli proposti dal Consiglio di amministrazione, e di quelli candidatisi come presidente del Consiglio di amministrazione o del Collegio sindacale, come sindaco effettivo o supplente, come proboviro effettivo o supplente. Se vi sono casi di omonimia tra i candidati, devono stamparsi nella scheda ulteriori dati personali individuati in accordo con gli interessati.

Nella scheda elettorale deve essere stampato un numero di righe vuote corrispondente al numero massimo di componenti dell'organo da eleggere e si deve riportare in calce alla scheda la seguente avvertenza: «I soci possono votare persone diverse da quelle indicate nella presente scheda, scrivendo il cognome ed il nome di queste persone negli appositi spazi in bianco».

Il presente articolo si applica solo se l'assemblea deve eleggere la totalità delle cariche sociali.

Art. 18 Pubblicazione dei nominativi dei candidati

L'elenco di tutti i candidati è affisso in modo visibile nella sede sociale e, ove presenti, nelle succursali e nelle sedi distaccate della Banca e pubblicato sull'eventuale sito istituzionale della Banca nella rete Internet. Negli stessi luoghi sono consultabili brevi curricula dei candidati, da loro eventualmente redatti.

Ciascun socio candidato può accedere alla lista dei soci legittimati a intervenire all'assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali.

Art. 19 Requisiti per candidarsi come amministratore

Si possono candidare alla carica di amministratore i soci il cui nome è iscritto nel libro dei soci da almeno due anni e aventi i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza richiesti dalla legge e dallo statuto. Se la Banca si trova in uno stato di difficoltà accertato dal Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo, si può derogare al requisito di anzianità come socio per i candidati individuati in accordo con tale Fondo.

Ciascuna candidatura diversa da quella degli amministratori uscenti deve essere presentata da un congruo numero di soci, non inferiore comunque al dieci per cento dei soci legittimati a votare nell'assemblea chiamata a eleggere le cariche sociali. Ciascun socio può concorrere a presentare più candidature, nel limite degli amministratori e dei sindaci da eleggere. In caso di inosservanza, la sua sottoscrizione non è computata valida per alcun candidato da lui sostenuto. La firma del socio sostenitore deve essere autenticata dai soggetti elencati nell'art. 5.

Sono previsti limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali, come indicato nell'allegato A, che fa parte integrante del presente regolamento.

Articolo 20 Modalità di votazione

In caso di elezione dell'intero Consiglio di amministrazione, l'assemblea, prima che sia dichiarata aperta la relativa votazione, determina il numero di amministratori da eleggere mediante votazione per alzata di mano.

L'elezione del Consiglio di amministrazione, del Collegio sindacale e del Collegio dei probiviri avviene mediante una o più schede elettorali. Tuttavia l'assemblea, su proposta del suo presidente, può deliberare, con la maggioranza dei due terzi dei voti espressi, l'elezione di tali cariche sociali mediante votazione palese. In questo caso, il presidente pone in votazione i singoli candidati, iniziando da quelli proposti dal Consiglio di amministrazione uscente.

Se i candidati sono pari alle cariche da eleggere, il presidente può proporre all'assemblea di votare per alzata di mano e pone contestualmente in votazione tutti i candidati.

In caso di votazione segreta, il socio, prima di entrare nella cabina elettorale riceve un numero di schede elettorali pari alle schede di voto a lui attribuite ai sensi dell'art. 7. In caso di utilizzo parziale delle schede elettorali il socio non può astenersi con le schede inutilizzate.

Il voto viene espresso apponendo una croce a fianco dei candidati prescelti o della lista prescelta di candidati, oppure scrivendo negli appositi spazi il cognome e il nome delle persone non candidatesi entro il termine previsto nel primo comma dell'art. 17 e, in caso di omonimia, anche la loro data di nascita.

Le schede riportanti un numero di preferenze superiore a quello consentito sono nulle. Sono altresì nulle le schede con segni di riconoscimento, nel caso di votazione segreta. Sono inoltre nulli i voti espressi in modo da non consentire l'individuazione univoca della volontà del votante.

CAPO VII - SCRUTINIO DEI VOTI E PROCLAMAZIONE DEI RISULTATI

Art. 21 Scrutinio

Il presidente soprintende allo scrutinio, predisponendo un'ideale organizzazione.

Lo scrutinio è effettuato dai soli scrutatori nominati dall'assemblea ed è visibile dai soci presenti in assemblea. Se vi sono contestazioni, decide il presidente dell'assemblea.

In caso di votazione per alzata di mano, si computano soltanto i voti risultati minoritari e quelli esprimibili dagli astenuti e, per differenza, si computano i voti risultati maggioritari.

In caso di votazione con scheda elettorale, si computano le schede depositate nell'urna e poi si scrutano le singole schede.

Art. 22 Proclamazione

Il presidente proclama il risultato della votazione.
Risultano eletti alle cariche sociali i candidati che hanno ottenuto più voti.

CAPO VIII - CHIUSURA DELL'ASSEMBLEA E PUBBLICITÀ DEI SUOI LAVORI

Art. 23 Chiusura dei lavori

Una volta trattate tutte le materie indicate nell'ordine del giorno e terminate le relative operazioni di voto e di scrutinio, il presidente dichiara chiusa l'adunanza.

Il presidente può altresì dichiarare chiusa l'adunanza, se, dopo una sua eventuale sospensione disposta ai sensi del terzo comma dell'art. 8, riscontra l'impossibilità di funzionamento dell'assemblea.

In caso di proroga dell'assemblea ai sensi dell'art. 29 dello statuto della Banca, possono partecipare alla successiva adunanza i soli soci intervenuti in quella precedente.

Il presidente dell'assemblea si preoccupa di apporre i sigilli alle urne, se non è ancora iniziato lo scrutinio dei voti.

Art. 24 Pubblicità dei lavori

Il verbale dell'assemblea deve essere redatto senza ritardo e tempestivamente trascritto nel libro delle adunanze e delle deliberazioni assembleari. Questa trascrizione deve comunque avvenire entro quindici giorni dall'avvenuta verbalizzazione o dalla iscrizione della relativa deliberazione nel registro delle imprese.

Sono conservati presso la sede sociale i documenti relativi ai lavori assembleari, in particolare, le deleghe di voto.

CAPO IX - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 25 Modificazioni del regolamento

Il presente regolamento può essere modificato dall'assemblea ordinaria dei soci, se tale materia è stata previamente indicata nell'avviso di convocazione dell'assemblea.

Il presente regolamento può essere derogato soltanto da espressa approvazione dell'Assemblea dei soci, nei limiti previsti nell'Allegato A, che fa parte integrante del presente regolamento.

I soci, rappresentanti il dieci per cento della compagine sociale, possono depositare presso la sede sociale ogni anno entro fine febbraio, una o più proposte di modificazione del presente regolamento, con in calce loro firme autenticate ai sensi dell'Art. 5 del presente regolamento. Il Consiglio di amministrazione, verificata regolarità formale della proposta, la inserisce come materia dell'ordine del giorno dell'assemblea chiamata a approvare il progetto di bilancio d'esercizio.

La stessa proposta di modifica del regolamento può essere presentata dal Consiglio di amministrazione sottoposta all'approvazione dell'assemblea.

Art. 26 Pubblicità del regolamento

Il presente regolamento è liberamente consultabile dai soci presso la sede sociale e presso le succursali e sedi distaccate della Banca.

Ciascun socio ha diritto ad avere una copia gratuita di questo regolamento. Di esso si deve fare menzione in ogni avviso di convocazione dell'assemblea dei soci.

ALLEGATO A

Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali

Il presente Regolamento disciplina, in conformità alle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia di organizzazione e governo societario delle banche, il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca (oltre quelle "operanti nella zona di competenza della Società", di cui all'art. 32, lett. e) dello Statuto) o in altre società di dimensioni definite come rilevanti ai fini del presente regolamento, che può essere assunto da un amministratore della Banca.

Sono escluse dal calcolo del cumulo le cariche amministrative e di controllo presso società operanti nel settore della cooperazione di credito, in società finanziarie di partecipazione, in società finanziarie di sviluppo regionale, in enti della categoria, in società partecipate, in consorzi o in cooperative di garanzia.

1. Un amministratore esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di 18 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di 10 incarichi di amministratore esecutivo.
2. Un amministratore non esecutivo, oltre alla carica ricoperta nella Banca, non può ricoprire più di n. 22 incarichi di amministratore o sindaco in altre società, di cui non più di n. 10 incarichi di amministratore esecutivo.
3. Ai fini di quanto stabilito dai precedenti punti 1 e 2, per amministratori non esecutivi si intendono i consiglieri che non sono membri del comitato esecutivo e non sono destinatari di deleghe che comportano lo svolgimento di funzioni gestionali.
4. Al fine del cumulo degli incarichi di cui ai punti precedenti, oltre alle società finanziarie, bancarie, assicurative non operanti nella zona di competenza territoriale della Banca, sono considerate società di dimensioni rilevanti quelle aventi un patrimonio netto superiore a 25 milioni di euro, in base all'ultimo bilancio approvato. È fatta comunque salva la possibilità per il Consiglio di amministrazione di effettuare una diversa valutazione, tenendo conto delle circostanze specifiche e dando atto di questo con adeguata motivazione nella relazione al bilancio di esercizio.
5. Nel caso di superamento dei limiti indicati, gli amministratori informano tempestivamente il Consiglio di amministrazione, il quale valuta la situazione alla luce dell'interesse della Banca e invita l'amministratore ad assumere le decisioni necessarie al fine di assicurare il rispetto dei limiti previsti dal presente regolamento.
6. In ogni caso, prima di assumere un incarico di amministratore o sindaco in altra società non partecipata o controllata anche indirettamente dalla Banca, l'amministratore informa il Consiglio di amministrazione.
7. L'assemblea può autorizzare specifiche deroghe ai predetti limiti quando ritiene che gli incarichi ricoperti dall'esponente siano compatibili con un efficace svolgimento della carica di amministratore della banca e, in particolare, per quegli esponenti aziendali che svolgono la professione di commercialista e revisore contabile, regolarmente iscritti ai relativi Albi professionali, la cui attività si estrinseca prevalentemente nella partecipazione a collegi sindacali e di revisione. L'assemblea, al momento della nomina, viene edotta della situazione in cui si trova l'esponente nominato e approva l'eventuale deroga qualora si ritenga essenziale la sua partecipazione all'attività della Banca, per le sue capacità professionali.
8. Gli esponenti aziendali, ivi compresi i sindaci, accettano la carica quando ritengono di poter comunque dedicare allo svolgimento diligente dei loro compiti il tempo necessario, anche tenendo conto delle cariche di analoga natura ricoperte in altre società.

9. L'approvazione del presente regolamento e le sue modifiche o integrazioni sono di competenza dell'assemblea ordinaria dei soci.
10. La presente disciplina regolamentare si applicherà agli amministratori nominati dopo la data di approvazione della stessa da parte dell'assemblea.